Documento firmato digitalmente
Il Relatore
STEFANIA POMPILI

Il Presidente
ANTONIO MAMONE

Sentenza n. 4258/2023
Depositata il 03/04/2023
Il Segretario
GIULIANA GHINI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 21/03/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAMONE ANTONIO, Presidente
POMPILI STEFANIA, Relatore
NATALINI ALDO, Giudice

in data 21/03/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 4379/2022 depositato il 15/04/2022

proposto da

Difeso da
Dalila Loiacono - LCNDLL77R67H501P

ed elettivamente domiciliato presso dalilaloiacono@ordineavvocatiroma.org

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2

elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it

Ag.entrate - Riscossione - Roma

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200141179245 TASSA CONCESSIO 2017

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il presente ricorso trae origine dalla cartella di pagamento n. 097 2020 O 141179245 emessa a seguito di accertamento n. 17000113 dall'Agenzia delle Entrate Provinciale II relativo a tasse e sanzioni per tardivo versamento delle Tasse sulle concessioni governative per l'utilizzo dei telefoni cellulari pari ad euro 123,58. In data 23/03/2022 il Sig. ha proposto ricorso, senza istanza art. 17 bis D.lgs. 546/92, eccependo che quanto alla prestazione oggetto di tassazione, egli ha proposto reclamo dinanzi al Corecom Calabria a far data dal 2015, chiedendo la risoluzione del contratto atteso che il gestore addebitava servizi mai richiesti, procedimento rubricato al r.g. 631/17, ancora in via di definizione. Inoltre, Sig. dichiara che avrebbe già provveduto al pagamento di quanto dovuto, e pertanto nulla è dovuto per l'anno 2017. Il contribuente in punto di diritto eccepisce la mancata notifica dell'atto prodromico alla cartella di pagamento, e inoltre che il credito ivi preteso sarebbe inesigibile essendo le Amministrazioni procedenti decadute dal potere di esazione. Eccepisce, inoltre, illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 25 dpr 602/73 e 72 d.lgs. 507/73, violazione di legge art. 7 L. 241/1990 e s.m. e L. n. 212/2000 con conseguente carenza di motivazione, violazione del diritto di difesa, illegittima applicazione delle sanzioni e interessi, e chiede la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato.

L'Agenzia delle Entrate ha premesso che l'art. 21 della tariffa allegata al DPR 641/72 ai commi 8 e 9 pone a carico del gestore l'obbligo di segnalare all'Amministrazione Finanziaria l'elenco degli utenti che hanno omesso il pagamento della tassa o lo hanno effettuato in ritardo ai fini del recupero delle tasse evase e dell'applicazione delle sanzioni. L'Amministrazione, a seguito della suddetta comunicazione, procede al recupero della tassa. Preliminarmente, a suo avviso, si rileva che l'argomentazione sollevata dal contribuente di "pendenza di procedimento" di definizione dinanzi al Corecom Calabria non sospende l'efficacia della cartella oggetto del presente procedimento. Con riferimento all'eccepita nullità dell'atto per mancato invio dell'atto prodromico - atto di accertamento n. 17000113 Anno 2017 Utenza 392 9354314 gestore H3G l'Ufficio fa presente che lo stesso risulta notificato ADERGOVTJS2017008830 con raccomandata n. 61297858685-9 consegnata in data 24/04/2019.In ordine alla violazione degli art 7 e 17 della L. 212/2000, secondo l'Ufficio la cartella di pagamento ha un contenuto vincolato per legge e contenendo tutti i dati prescritti dalla norma in materia - tipologia del ruolo, titolo ed ammontare dei carichi portanti, data di emissione del ruolo e della sua esecutività, ente creditore, numero e data della notifica dell'esito del controllo da cui deriva l'iscrizione, nominativo del debitore, e relativo codice fiscale - l'obbligo della motivazione può ritenersi certamente soddisfatto. L'Agenzia osserva, inoltre, che lo stesso ricorrente nell'atto di impugnazione dimostra che le indicazioni contenute nell'avviso sono state assolutamente complete e sufficienti per individuare con certezza sia il rapporto contrattuale sottostante la pretesa, sia le ragioni che hanno determinato l'emissione dell'atto impositivo. Con riferimento alla eccezione di parte circa il calcolo degli interessi e l'applicazione delle sanzioni, l'Ufficio tiene a precisare come gli interessi richiesti con la cartella di pagamento siano stati correttamente calcolati sulla base del tasso d'interesse previsto dall'art. 20 del DPR 602/73.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente deduce l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art dall'art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973 in quanto ai sensi delle predette disposizioni la notifica della cartella o di un atto interruttivo successivo doveva avvenire tassativamente entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Pertanto, il contribuente ha fatto valere il difetto di notifica nei termini dell'atto impugnato, la qual censura assume nel caso di specie, a giudizio di questo Collegio, carattere principale ed assorbente.

A tal riguardo, si rammenta che la Corte di Cassazione ha affermato il principio, pienamente condiviso da questo Collegio, secondo il quale "la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere efficace il diritto di difesa del destinatario."(Cass 5761 del 2008)

In proposito, si osserva che l'Agenzia delle Entrate nulla ha dedotto in merito alla notifica della cartella in quanto non ha indicato nessuna data di notifica, né ha fornito documentazione in ordine alla notifica dell'atto oggetto del ricorso.A sua volta, l'Agenzia delle Entrate riscossione non si è costituita in giudizio e pertanto nulla ha dedotto in merito alla notifica della cartella di pagamento impugnata.

In proposito, questo Collegio si richiama ai principi dettati dal giudice di legittimità secondo i quali grava sul concessionario della riscossione l'onere di provare la regolare notificazione della cartella di pagamento" "Questa valutazione correttamente si fonda su un duplice principio di ordine strettamente giuridico, secondo cui: a. la prova del perfezionamento della notificazione della cartella in data certa grava sull'agente per la riscossione; al quale, del resto, è ex lege fatto onere (art.26 dpr 600/73) di conservare "per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione"; b. la prova in questione deve essere fornita mediante relata ovvero avviso di ricevimento (appunto, a seconda della procedura seguita), non ammettendosi equipollenti: (Cass.23213/14 ed altre) "In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, primo comma, seconda parte, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data deve essere assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell'Amministrazione finanziaria o attestazioni dell'ufficio postale (...)"; sempre fatta salva la sanatoria generale per il raggiungimento dello scopo dell'atto, ex articolo 156 cpc, però qui non realizzatosi. Né può l'amministrazione finanziaria far valere il principio secondo cui grava sull'opponente l'onere di provare la tempestività dell'iniziativa giudiziaria da lui intrapresa, posto che tale regola presuppone che l'atto, contro cui l'opposizione sia stata rivolta, sia stato validamente notificato in data certa; dovendosi altrimenti escludere che sia positivamente identificabile l'esatto dies a quo per il decorso del termine decadenziale di impugnazione. Non era dunque onere della società contribuente, una volta da quest'ultima eccepita la mancata notificazione della cartella, fornire la dimostrazione che quest'ultima le era stata recapitata in casella postale soltanto nel gennaio 2008; dovendo invece essere l'ente impositore, ovvero l'agente per la riscossione, a fornire la prova - mediante relata o avviso di ricevimento - della data certa di avvenuta notificazione. In assenza di ciò, condivisibile deve ritenersi la decisione del giudice di merito secondo il quale tale mancata prova doveva indurre a ritenere - al contempo - sia la tempestività del ricorso in opposizione ex art. 21 d.lgs.546/92, sia l'avvenuta decadenza dall'azione di riscossione, non risultando che la cartella fosse stata notificata entro il termine ultimo del 31 dicembre 2007, ex art.1, co.5 bis, d.l. 106/05 conv.l.156/05. "(Cass.Sentenza 13 novembre 2018, n. 29133; Corte di Cassazione – Sez, Civ. V 08/04/2016, sen. n.6887)

Sulla base di tale insegnamento, da tale mancata prova ne deve discendere l'avvenuta decadenza dall'azione di riscossione, non risultando che la cartella sia stata notificata entro il termine ultimo del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, previsto dall'art 25 del DPR 602/73, con conseguente accoglimento del ricorso. Dalla soccombenza discende la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 480,00.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso. Condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 480,00

Roma, 21 marzo 2023

Il Giudice est. Il Presidente

(Stefania Pompili) (Antonio Mamone)